



CIRCOLARE N 23

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO XX-VI-XVIII  
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO VI  
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
UFFICIO IX  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO XII

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All' Agenzia delle Entrate - Direzione  
Centrale Amministrazione, Pianificazione  
e Controllo  
Ad Equitalia S.p.A.  
A Riscossione Sicilia S.p.A.  
Al Ministero dell'Interno - Dipartimento per  
gli affari interni e territoriali  
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Alle Amministrazioni centrali e periferiche  
dello Stato  
Agli Enti di Previdenza  
Alle Regioni  
Alle Province Autonome di Trento e Bolzano  
Alle Province  
Ai Comuni  
Alle Comunità montane  
Alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e  
delle Province autonome  
All' U.P.I.  
All' A.N.C.I.  
All' U.N.C.E.M.  
Agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale  
Alle Altre amministrazioni pubbliche di cui  
all'articolo 1, comma 2, del decreto  
legislativo 165/2001

Agli Uffici centrali del bilancio presso i ministeri  
Alle Ragionerie territoriali dello Stato

e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro  
All'Ufficio del coordinamento legislativo  
All'Ufficio legislativo economia  
All'Ufficio legislativo finanze  
Al Dipartimento del tesoro  
Al Dipartimento delle finanze

LORO SEDI

OGGETTO: Definizione delle procedure di recupero presso gli enti i cui debiti  
commerciali sono stati oggetto di compensazione da parte dei relativi creditori ai sensi

dell'articolo 28-quater del DPR 602/1973, in caso di mancato spontaneo pagamento agli agenti della riscossione.

## 1. PREMESSA

L'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

In attuazione del predetto articolo, sono stati emanati i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, recante "Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e del 19 ottobre 2012 recante le modalità per la compensazione dei crediti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Il termine entro il quale le cartelle di pagamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, devono essere stati notificati per poter accedere alla compensazione è attualmente fissato al 30 settembre 2013 (articolo 9, comma 02, del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64).

Giova altresì rilevare che l'articolo 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha esteso l'ambito di applicazione della certificazione alla totalità delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che, conseguentemente, l'articolo 39, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n.66 del 2014 ha stabilito che la medesima estensione opera anche per le compensazioni di cui all'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

L'articolo 5 del citato decreto ministeriale del 25 giugno 2012 stabilisce le procedure per la riscossione delle somme presso gli enti i cui debiti siano stati oggetto di compensazione.

In particolare, il comma 1 stabilisce che *"L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa"*. Il comma 2 dispone altresì che *"In caso di mancato pagamento spontaneo da*

*parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."*

La presente circolare, che viene emanata d'intesa con il Dipartimento delle finanze, è volta a fornire indicazioni operative alle istituzioni coinvolte nel processo di recupero delle somme nonché agli enti debitori.

## **2. MODALITA' DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE**

Al verificarsi del superamento del termine temporale previsto dal decreto ministeriale per il pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore, gli agenti della riscossione provvedono a comunicare al Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it)), al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio, [rus.compensazionecrediti@pec.mef.gov.it](mailto:rus.compensazionecrediti@pec.mef.gov.it)), ed all'Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Settore Contabilità e Bilancio, Ufficio Struttura di Gestione, [agenziaentrateper@pec.agenziacentrale.it](mailto:agenziaentrateper@pec.agenziacentrale.it)), le somme per le quali non si è verificato il pagamento spontaneo.

La comunicazione deve contenere, per ciascun debito, le seguenti informazioni:

- codice ambito provinciale dell'agente della riscossione;
- numero identificativo della certificazione;
- data di rilascio della certificazione;
- data prevista per il pagamento indicata nella certificazione;
- denominazione e codice fiscale dell'ente debitore;
- importo oggetto di compensazione;

- somma per la quale attivare il recupero (tale somma può differire dall'importo oggetto di compensazione nel caso di parziale pagamento spontaneo);
- importo complessivo del debito certificato;
- indicazione del formato della certificazione (cartaceo o elettronico)
- le modalità per il versamento agli agenti della riscossione delle somme eventualmente recuperate.

### **3. MODALITA' DI RECUPERO DELLE SOMME NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEBITORI**

All'atto della ricezione della comunicazione da parte degli agenti della riscossione, si devono attivare le procedure di recupero, da effettuarsi secondo modalità distinte a seconda della tipologia di ente nei confronti del quale lo stesso dovrà essere effettuato.

In particolare, il recupero nei confronti di **regioni e province autonome, comuni e province** è effettuato dall'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle entrate spettanti ai medesimi in sede di ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241, oppure tramite il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.

Per i comuni e le province, il recupero avviene sulle entrate a questi spettanti a qualsiasi titolo, mentre per le regioni e le province autonome, lo stesso avviene a valere sull'IRAP, con imputazione dell'importo trattenuto (in via amministrativa, all'atto della gestione e della consuntivazione delle somme spettanti alle regioni) alla quota di tale tributo non destinata al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (ex fondo perequativo e, ove presenti, manovre fiscali regionali).

Qualora sia impossibile procedere, con le predette modalità, al recupero, anche parziale, delle somme nei confronti dei sopra citati enti territoriali, l'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione (tramite gli indirizzi PEC sopra richiamati) al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mettendo in copia conoscenza l'agente della riscossione, affinché detti dicasteri verifichino, per gli enti di rispettiva competenza, la possibilità di ridurre le somme a qualsiasi titolo dovute agli enti debitori e, in caso positivo, provvedano a trattenere il relativo importo in occasione della successiva erogazione.

**Per gli enti diversi da quelli sopra citati**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, per gli enti di rispettiva competenza, effettuano, ove possibile, il recupero a

valere sulle somme dovute agli stessi a qualsiasi titolo. Con riferimento agli enti debitori che ricevono somme da altri ministeri, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio - provvede a dare comunicazione ai predetti dicasteri dell'importo da trattenere ai fini del recupero e del relativo versamento agli agenti della riscossione.

In tali casi, l'Ufficio centrale del bilancio verifica che i titoli di spesa relativi al suddetto versamento siano giustificati dal carteggio relativo al mancato pagamento del debito commerciale.

In caso di impossibilità di effettuare, anche parzialmente, il recupero secondo le predette modalità, il ministero competente, ai fini dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva per il debito residuo, ne dà notizia dagli agenti della riscossione, a mezzo PEC, in risposta alla comunicazione prevista dal paragrafo 2 della presente circolare.

Con riferimento agli importi da recuperare presso **amministrazioni dello Stato**, centrali o periferiche, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio - provvede alla comunicazione alle amministrazioni delle somme da versare agli agenti della riscossione.

Va precisato che, qualunque modalità di recupero sia esperita, le somme recuperate devono in ogni caso essere versate agli agenti della riscossione seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione di cui al paragrafo 2, per il necessario completamento della procedura di riscossione.

Nel caso in cui gli enti debitori versino spontaneamente agli agenti della riscossione in una data successiva a quella della comunicazione di cui al paragrafo 2, possono verificarsi le seguenti circostanze: se il recupero con altre modalità non è ancora avvenuto, gli agenti della riscossione ne danno notizia ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno e all'Agenzia delle Entrate, sempre tramite PEC, agli indirizzi sopra richiamati; se il predetto recupero è invece già avvenuto, l'agente della riscossione procede direttamente alla restituzione, mediante bonifico bancario, all'ente interessato.

#### **4. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELL'AVVENUTO RECUPERO NEI BILANCI DEGLI ENTI DEBITORI**

Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione dell'avvenuto recupero delle somme oggetto di compensazione nei bilanci degli enti debitori, distintamente per tipologia di ente.

Per le **amministrazioni dello Stato**, laddove il debito commerciale sia imputabile ad un ordinatore primario di spesa, questi deve effettuare senza ulteriore indugio il versamento all'agente della riscossione utilizzando le risorse del capitolo di spesa cui afferisce la transazione commerciale.

L'agente della riscossione provvederà successivamente, secondo le modalità ordinarie, a versare la somma ricevuta all'entrata del bilancio dell'ente titolare dell'introito oggetto di compensazione.

Nel caso in cui le somme dovute costituiscano un residuo perente, il versamento all'agente della riscossione può essere effettuato previa reiscrizione in bilancio delle somme occorrenti, con modalità analoghe a quelle previste per le somme iscritte in bilancio. Al riguardo, si richiamano le indicazioni concernenti le certificazioni di crediti relativi a residui passivi perenti e relative richieste di reiscrizione in bilancio, fornite da questo Dipartimento con la circolare n.22 del 2013. Il rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute in tale circolare costituiscono un requisito essenziale affinché i tempi delle reiscrizioni in bilancio degli impegni perenti siano compatibili con la data prevista di pagamento indicata nella certificazione del debito commerciale.

In caso di ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria, il funzionario delegato deve effettuare senza indugio il versamento all'agente della riscossione, utilizzando le risorse ancora disponibili sull'ordine di accreditamento.

Nel caso in cui non sia possibile disporre il versamento secondo le predette modalità, il funzionario delegato, ferme restando le responsabilità disciplinari e dirigenziali per il mancato pagamento, deve informare con tempestività l'amministrazione che dispone l'ordine di accreditamento, la quale versa direttamente all'agente della riscossione un importo corrispondente alla somma da recuperare. In questi casi il funzionario delegato deve provvedere ad annotare l'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione nel fascicolo concernente la transazione commerciale e deve altresì tenere conto di tale circostanza nell'individuazione delle obbligazioni rimaste da pagare: in particolare non dovrà indicare tale debito in sede di compilazione dell'elenco degli ordinativi da trasportare all'esercizio successivo, di cui al modello 62 C.G.


Analogamente, in caso di ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità speciale, le somme da recuperare sono versate all'agente della riscossione direttamente dall'amministrazione che mette a disposizione i fondi. Anche in questo caso, il titolare della contabilità speciale deve provvedere ad annotare nel fascicolo concernente la transazione commerciale l'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione.

Per gli **altri enti debitori**, per i quali il recupero avverrà in prima battuta a valere sulle entrate, secondo le modalità descritte nella presente circolare, si deve procedere ad una registrazione lorda dei flussi: in particolare, le entrate, siano esse tributi o trasferimenti, sono accertate comprendendo la quota trattenuta ai fini del recupero e, contestualmente, il pagamento del debito commerciale è registrato sul capitolo cui afferisce la transazione commerciale, operando, anziché il pagamento al creditore originario, il versamento all'entrata del bilancio dell'ente, con un mandato commutabile in quietanza d'entrata.

In caso di recupero tramite riscossione coattiva, la registrazione avviene ordinariamente come pagamento sul capitolo a cui afferisce la transazione commerciale.

Per gli **enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale**, infine, l'avvenuto recupero deve essere registrato attraverso l'estinzione delle partite debitorie e creditorie relative alle somme oggetto di compensazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Frances', is written over the typed name of the General Accountant of the State.